

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI

Con la presente scrittura tra

la **Provincia di Pesaro e Urbino** (qui di seguito anche l' "**Ente**") con sede in Pesaro – Viale Gramsci, 4 - Codice fiscale 00212000418, rappresentata dal Dirigente del Servizio 5 Affari Generali – Sistema Informativo e statistico - Bilancio – Ragioneria – Tributi - Patrimonio, ing. Adriano Gattoni

e la Banca **Intesa Sanpaolo** con sede in Torino, Piazza San Carlo 156 - Codice Fiscale 00799960158 e Partita IVA 10810700152 rappresentata dal dott. Roberto Tasini – Responsabile Mercato Emilia-Romagna – Adriatico – Direzione Corporate e Public Finance – divisione CIB, munito dei necessari poteri (qui di seguito anche la "**Banca**"),


PREMESSO CHE

- è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi, al fine di attenuare la crisi che ha coinvolto il sistema economico;
- in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla normativa di riferimento: art. 117 del D.Lgs 163/2006 "Codice Unico degli Appalti"; art. 9 comma 3-bis del D.L 185/2008 convertito con la legge di conversione n.2 del 28 gennaio 2009, successivamente integrato e modificato da D.L. 194/2009 convertito con la legge di conversione n. 25 del 26 febbraio 2010, D.L. 78/2010 convertito con la legge di conversione n.122 del 30 luglio 2010, nonché dall'art. 13 comma 1 della Legge 183/2011 (Legge di Stabilità) dall'articolo 13-bis della Legge 94/2012 di conversione in legge del D.L. 7 maggio 2012 n. 5 e dal D.M. 19/5/2009 sostituito dal D.M. 25 giugno 2012 come modificato dal D.M. 19/10/2012 e interpretato dalla Circolare n. 36 del 27/11/2012 della Ragioneria Generale dello Stato; D.L. 35/2013 convertito con la legge di conversione n. 64 del 6 giugno 2013; D.L. 24/04/2014, n. 66, conv. con modificazioni in Legge 23/06/2014, n. 89 (pubbl. in G.U. n. 143 del 23/06/2014);
- il citato quadro normativo, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- la Provincia di Pesaro e Urbino ha già dato vita ad una prima iniziativa, in attuazione alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 383/2009, che ha portato alla creazione di un "Elenco di operatori finanziari" (banche o intermediari finanziari) disposti a valutare cessioni di credito (pro-soluto e pro-solvendo) di fornitori dell'Amministrazione provinciale e dei Comuni del proprio territorio, per facilitare le imprese nello smobilizzo dei propri crediti, a condizioni finanziarie predeterminate;
- il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino con Deliberazione del 20 ottobre 2011, ha aderito alla richiesta della Provincia di definizione di tariffe agevolate per l'autenticazione di scritture private legate alla cessione dei crediti vantati verso l'Ente;


1

Contract of the second

INTESA M SANPAOLO



- la Giunta dell'Ente, con Deliberazione Giunta Provinciale n. 142 del 20/06/2013, ha approvato lo schema della presente convenzione (la "Convenzione") per il sostegno dell'accesso al credito dei propri fomitori, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di crediti afferenti "spese di investimento" e relative certificazioni, in attuazione dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 e del Decreto MEF 25/06/2012 e s.m.i.;
- con successivo atto n. 153 del 30/06/2014 la Giunta provinciale preso atto della proposta di rinnovo pervenuta dall'Istituto con nota prot. 39159 del 18/06/2014 – ha approvato la proroga della convenzione al 31/12/2014, concordando alcune modifiche e/o integrazioni a seguito dei recenti ulteriori interventi normativi;
- la presente convenzione va ad integrare l'insieme delle iniziative e degli accordi già esistenti tra la Provincia di Pesaro e Urbino e le Istituzioni finanziarie e professionali, ed in particolare va a completare l'accordo già siglato con il proprio tesoriere, Banca dell'Adriatico Spa (appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo), per operazioni di anticipazionefatture e di cessione di credito pro-solvendo;
- l'Ente stima un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione di € 1.500.000,00 tenuto conto della compatibilità dell'ammontare complessivo delle operazioni di cui trattasi rispetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno;
- a tal fine l'Ente può certificare istanze nelle forme e con le modalità previste dalla normativa di riferimento, riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati alla scadenza, da stabilirsi comunque entro 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione;
- l'Ente provvede al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata dal Dirigente del Servizio 5, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, a seguito dei dovuti riscontri da parte degli Uffici dell'Ente sulla esigibilità delle fatture cedute e la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC; restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- nel caso di certificazione positiva rilasciata dall'Ente, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata massima di 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione;
- la Banca ha espresso la propria disponibilità per un importo di € 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila/00) a sottoscrivere contratti di cessione del credito pro soluto, oggetto della Convenzione, con i fornitori dell'Ente che ne facciano richiesta all'Ente stesso entro il 31/12/2014, nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/10/2012, e s.m.i. relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Ente, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2;
- la Banca ha altresì espresso la propria disponibilità a mantenere fermo il medesimo impegno di cui al punto precedente relativamente ai crediti vantati dai fornitori dei Comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino che risultino avere le medesime caratteristiche certificate, ferma restando, per la Banca, l'autonomia valutativa circa il merito creditizio del debitore ceduto e subordinatamente alla formalizzazione di convenzione analoga alla presente, soddisfacente per la Banca.



TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le Imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese di investimento" dell'Ente, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a 50.000,00 euro di crediti vantati dalle Imprese medesime nei confronti dell'Ente, rimandando eventualmente a Banca dell'Adriatico Spa la conclusione di contratti di cessione "pro solvendo" o di anticipazione su fatture.

La Banca ha altresì espresso la propria disponibilità a mantenere fermo il medesimo impegno di cui al paragrafo precedente relativamente ai crediti vantati dai fornitori dei Comuni del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino che risultino avere le medesime caratteristiche certificate, ferma restando, per la stessa, la piena autonomia valutativa circa il merito creditizio del debitore ceduto e subordinatamente alla formalizzazione di convenzione analoga alla presente, soddisfacente per la Banca.

L'Ente provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti dell'Ente, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) potranno richiedere alla Banca la cessione "pro soluto" del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non aderire alla richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente all'Ente.

A tal fine il creditore potrà presentare, istanza di certificazione mediante la Piattaforma Elettronica predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a cui l'Ente dichiara di aver già provveduto alla propria registrazione. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente cura della Struttura che gestisce il contratto ed il relativo procedimento di spesa e liquidazione, il Dirigente del Servizio 5 (*Responsabile del Servizio Finanziario*), accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, certificherà mediante utilizzo della succitata Piattaforma Elettronica, con le modalità ivi previste, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/10/2012 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, oppure l'insussistenza parziale o totale, ovvero l'inesigibilità anch'essa parziale o totale, del credito stesso.

La Certificazione conterrà, tra l'altro - ai sensi di quanto da ultimo disposto dall'art. 27, c. 2, lett. d) del D.L. n. 66/2014, come conv. dalla legge n. 89/2014 - l'indicazione della data massima entro cui l'Ente effettuerà il pagamento alla Banca – che non può superare i dodici mesi dalla data di rilascio della certificazione da parte dell'Ente debitore - e dei riferimenti relativi al CIG e, ove necessario, al CUP relativi all'appalto che ha originato il credito oggetto di cessione, ai sensi della Legge n.136 del 13/8/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di consentire il perfezionamento della cessione l'Ente si rende disponibile a registrare l'operazione sulla Piattaforma Elettronica, in base alle indicazioni contenute nel "Modulo Registrazione Operazione" opportunamente redatto dalla Banca cessionaria

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito avverrà secondo le forme previste e nel rispetto dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006; si dovrà pertanto formalizzare la cessione

2

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Servizio Affari Generali – Sistema Informativo e statistico - Bilancio – Ragioneria – Tributi - Patrimonio. Il Dirigente del Servizio Affari Generali – Sistema Informativo e statistico - Bilancio – Ragioneria – Tributi - Patrimonio accetterà espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell' 8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca una accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato alla Convenzione (Allegato A).

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall'Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell'unito "Documento di Riepilogo delle Condizioni" (Allegato B) che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione. In caso di mutamento delle condizioni generali di accesso al credito la Banca precisa che le condizioni offerte potranno essere riviste (al rialzo o al ribasso), mediante invio di opportuna comunicazione all'Ente a mezzo raccomandata A.R. avente efficacia immediata. La Banca cessionaria, avvalendosi dei riferimenti evidenziati dall'Ente nella Certificazione, si obbliga ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti per la cessione con le modalità e nel rispetto degli adempimenti ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 e secondo quanto indicato dalla Determinazione A.V.C.P. n. 4 del 7/7/2011.

Le spese di istruttoria a carico dell'Impresa cedente non sono previste.

Ai sensi dell'art. 38bis del D.L. n. 66/2014, come conv. dalla Legge n. 89/2014, gli atti di cessione dei crediti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'Iva, se dovuta. Restano in ogni caso a carico dell'Impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, registrazione, ecc..

Alle Imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sull'Ente o sulla Banca, in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data prevista nell'Atto di Certificazione da parte dell'Ente. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nella Certificazione. Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, l'Ente riconoscerà alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360), rilevato il primo giorno del mese e maggiorato di uno spread dello 3,25% su base annua, da versarsi mensilmente in via posticipata dal giorno successivo alla predetta data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento che non potrà in alcun caso superare il 12° mese dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione.

La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti dell'Ente, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.


Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico dell'Ente nei confronti della Banca cessionaria fino alle scadenze previste nella Certificazione.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La Convenzione ha durata fino al 31/12/2014, salvo facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Dopo tale data, restano comunque salve le obbligazioni e gli impegni presi dalle parti per le operazioni di cessione in corso, nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

4

INTESA M SANPAOLO



Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma re stano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove l'Ente non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile. La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali l'Ente abbia già rilasciato la Certificazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, .1.0.LUG, 2014

Pesaro, 11 LUG, 2014

Per Intesa Sanpaolo

Per la Provincia di Pesaro e Urbino

Affari generali - Sistema Informativo e Statistico - Bilancio - Ragioneria

Ing Adriano Gattoni


Allegati:

A - Modello di accettazione

B - Documento riepilogativo delle condizioni economiche

5






ano Gattoni

Allegato A Modello di accettazione

(da redigere su carta intestata dell'Ente)

	Luogo, [data]
Protocollo n	
e p.c	Alla Banca c. Al Cedente
Oggetto: Accettazione cessione dei credit	i certificati
Gentili Signori,	- Continued in the second seco
con riferimento alla cessione dei crediti certificomplessivo di €, con atto ro alla scrivente Amministrazione da parte del morovvista di firma digitale ovvisig	ficati avvenuta in data, per un importo ogato dal notaio, notificata nedesimo Notaio con posta elettronica certificata ero tramite ufficiale giudiziario atta, intervenuta tradi "Cedente") e la Banca (in qualità di anche ai sensi della Convenzione sottoscritta in anca, accetta e riconosce la suddetta cessione
 non esistono alla data odierna situa dell'articolo 48 bis del Decreto del Pre 602, introdotto dall'articolo 2, comma convertito in legge, con modificazioni, del regolamento di esecuzione Decret gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circ 	azioni di inadempienza della Cedente ai sensesidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. a. 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensito del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 colare del Ministro dell'Economia e delle Finanze della circolare del Ministro dell'Economia e delle
 accetta puramente e semplicemente la ai sensi dell'articolo 1248 primo comma 	a cessione notificata come sopra indicata, anche a del codice civile.
Amministrazione alla data odierna, non essel alcuna cessione di credito pro solvendo o	e la sola efficace nei confronti della scrivente ndo stata notificata alla Scrivente, né accettata pro soluto, mandato all'incasso, delegazione, ro, opposizione o altri vincoli o gravami relativi ai izione.
	(firmą)
Per Intesa Sanpaoto	Per la Provincia di Pesaro e Urbino IL DIRIGENTA DEL SERVIZIO 5 Affari generali - Sistema Informativo e





Allegato B DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER LE CESSIONI DI CREDITO

Plafond di credito concesso	Euro 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila/zerozero
Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto a titolo definitivo
Presupposti della Cessione	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2014, salvo proroga ulteriore
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a Euro 50.000,00 (Cinquantamila) per Cedente.
Corrispettivo della Cessione/ Tasso Debitore	Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/360, maggiorato di uno spread pari al 3,25% su base annua, oltre ad una commissione fissa di Eur 250,00 per operazione. La durata della dilazione andrà dalla data di stipulazione del contratto di cessione sino alla data di rimborso indicata dall'Ente nella certificazione.
Tasso di interesse a carico dell'Ente in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata nella certificazione	Euribor 1 mese/360 maggiorato di uno spread del 3,25% su base annua.
Cessione da formalizzare mediante	Atto pubblico/scrittura privata autenticata a mezzo di Notaio da notificarsi all'Ente.
Referenti presso la Banca	Angelo Lorini – 0516560764 – 0721447490 angelo.lorini@intesasanpaolo.com Alessia Martinelli 051 6560763 alessia.martinelli@intesasanpaolo.com

Per Intesa Sanpaolo

Per la Provincia di Pesaro e Urbino
IL DIRIGENTE I EL SERVIZIO 5
Affari generali Sistema Informativo e
Statistico - Allancio - Ragioneria
Tributi Patrimonio